

2° dipartimento

Zurigo, 5 febbraio 2026

La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

Condizioni SLE per l'ottenimento di prestiti

1. Introduzione

1.1. Scopo e oggetto

Le presenti Condizioni SLE per l'ottenimento di prestiti («**Condizioni di prestito**») regolano le modalità e le condizioni per l'ottenimento di prestiti nel quadro dello schema di liquidità esteso (SLE). Esse sono parte integrante dell'Accordo di credito quadro SLE che deve essere stipulato fra la prestataria e la prestatrice.

1.2. Campo di applicazione

Le presenti Condizioni di prestito si applicano all'ottenimento di prestiti ai sensi dell'Accordo di credito quadro SLE.

Esse disciplinano in particolare le condizioni applicabili ai singoli prestiti e le modalità per l'ottenimento di prestiti da parte della prestataria.

1.3. Termini e definizioni

I termini utilizzati nelle presenti Condizioni di prestito hanno il significato assegnato loro nel glossario alla fine delle stesse (cfr. punto 9) o nell'Accordo di credito quadro SLE.

2. Valuta e importo dei prestiti

Nell'ambito dell'Accordo di credito quadro SLE possono essere ottenuti prestiti in franchi svizzeri (CHF) fino al limite di credito. L'importo dei singoli prestiti non può essere aumentato.

3. Durata e proroga

I prestiti sono concessi per una durata fissa di un (1) mese («**durata**»). La durata decorre dalla data di valuta, concordata tra la prestataria e la prestatrice, alla quale l'importo del prestito è accreditato sul conto della prestataria.

Su richiesta della prestataria, la durata di un prestito può essere di volta in volta prorogata di un (1) ulteriore mese («**durata prolungata**»). È ammessa la proroga anche di una parte soltanto di un prestito. La domanda di proroga deve pervenire alla prestatrice al più tardi due giorni lavorativi bancari prima della data di scadenza del prestito in questione.

Per prestiti oltre il limite SLE (come definito nella Nota SLE), la durata complessiva dei prestiti non deve superare la durata massima autorizzata per prelievi di liquidità oltre il limite SLE.

4. Rimborso

Qualora la prestataria non richieda una proroga o la richiesta di proroga non pervenga per tempo alla prestatrice, l'importo dovuto diventa esigibile per il rimborso alla scadenza, senza ulteriore avviso da parte della prestatrice.

5. Rimborso e disdetta anticipati

Sia la prestataria che la prestatrice possono disdire un prestito in ogni momento nel corso della durata, come di seguito specificato.

- (i) Prestiti fino al limite SLE possono essere disdetti con un preavviso di due giorni lavorativi bancari. In caso di disdetta e rimborso anticipati di un prestito fino al limite SLE da parte della prestataria, questa deve alla prestatrice un'indennità per scadenza anticipata pari all'interesse applicabile al prestito per il periodo residuo della durata concordata.
- (ii) Prestiti oltre il limite SLE possono essere disdetti in tutto o in parte con un preavviso di due giorni lavorativi bancari. In caso di disdetta e rimborso anticipati di tutto o parte di un prestito oltre il limite SLE, non è dovuta alcuna indennità per scadenza anticipata.

Sono fatte salve le disposizioni dell'Accordo di credito quadro SLE concernenti la disdetta straordinaria/la scadenza automatica.

6. Interesse

In cambio dei prestiti, la prestataria deve alla prestatrice un interesse indicizzato al tasso guida BNS maggiorato di 75 punti base. Il tasso di interesse aumenta in funzione della durata complessiva (durata e durate prolungate) di 25 punti base ogni tre mesi per tutti i prestiti in essere. Per il calcolo della durata complessiva sono considerati tutti i prestiti in essere; per l'inizio del periodo fa fede la data di valuta dell'accredito del primo prestito.

L'interesse ammonta in ogni caso almeno allo 0%. Il debito per interessi è calcolato su base giornaliera (Actual/360) in base all'ammontare dei prestiti in essere.

L'interesse è esigibile l'ultimo giorno del periodo di durata o di ogni durata prolungata di un prestito. In caso di disdetta e rimborso anticipati di tutto o parte di un prestito, l'interesse maturato per l'importo rimborsato diventa esigibile il giorno del rimborso unitamente all'indennità per scadenza anticipata eventualmente dovuta ai sensi del punto 5. In caso di rimborso anticipato totale o parziale di un prestito a seguito di disdetta straordinaria/scadenza automatica, l'interesse maturato sull'importo rimborsato diventa esigibile il giorno del rimborso.

Se, per motivi imputabili alla prestataria, il versamento di un prestito non può avvenire alla data di valuta pattuita fra la prestataria e la prestatrice secondo quanto disposto al punto 3, l'interesse su tale prestito è comunque dovuto per l'intera durata. Se il ritardo nel versamento è imputabile ad altri motivi, l'interesse è dovuto soltanto a partire dalla data di valuta dell'effettivo versamento del prestito.

7. Mora

La prestataria è messa in mora senza ulteriori avvisi, se alla rispettiva data di scadenza, convenuta quale giorno dell'adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO, il rimborso di tutto o parte del prestito o il pagamento degli interessi dovuti o di altre spese risultano non effettuati o effettuati solo parzialmente.

In questo caso la prestataria deve alla prestatrice, a decorrere dalla data di scadenza, un interesse di mora pari al tasso di interesse applicabile di cui al punto 6, maggiorato di 100 punti base.

L'interesse di mora è calcolato su base giornaliera (Actual/360) considerato l'ammontare ancora esigibile per il rimborso o pagamento.

8. Modalità di pagamento

La prestataria e la prestatrice specificano i conti da utilizzare per il versamento e il rimborso dei prestiti, conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni operative (allegati 9 e 10 della Dichiarazione di partecipazione SLE).

Il versamento di un prestito avviene al più tardi un giorno lavorativo bancario dopo la costituzione legalmente valida delle garanzie pattuite a fronte del prestito stesso. In casi eccezionali la prestatrice può, d'intesa con la prestataria, fissare un'altra data per il versamento.

Se la scadenza per un pagamento non cade in un giorno lavorativo bancario, il pagamento deve avvenire il primo giorno lavorativo bancario successivo.

9. Glossario

Accordo di credito quadro SLE: l'accordo di credito quadro per lo schema di liquidità esteso (SLE).

Condizioni di prestito: ha il significato indicato al punto 1.1.

Durata prolungata: ha il significato indicato al punto 3.

Durata: ha il significato indicato al punto 3.

Giorno lavorativo bancario: ciascun giorno, ad esclusione di sabati, domeniche e giorni festivi secondo la regolamentazione della data di valuta valida per il sistema SIC.

Nota SLE: la Nota sullo schema di liquidità esteso (SLE).

10. Modifiche

La prestatrice può modificare in ogni momento le presenti Condizioni di prestito secondo la regolamentazione dettagliata concordata fra le parti nella Dichiarazione di partecipazione SLE. Tali adeguamenti vengono comunicati alla prestataria per iscritto (tramite e-mail o in un'altra modalità adeguata).